

Ardea, 17/11/2023

Al sindaco di Ardea
Sig. Maurizio Cremonini

E P.C. Al Presidente del consiglio comunale
Sig. Francesco Giordani

Al segretario Generale
Dott.ssa Alessandra Giovino

Al dirigente Area Finanziaria
Dott. Pierluigi Floridi

Al comandante della Polizia Locale
Dott. Antonello Macchi

OGGETTO: Interrogazione a risposta ORALE sull'evoluzione dell'acquisizione delle pubbliche strade della convenzione "ex Sim"

- ☐ Visto l'articolo 7 dello statuto comunale;
- ☐ Visti gli articoli 36, 37, 38 del regolamento del consiglio comunale;

PREMESSO CHE:

- ☐ La Delibera del Consiglio Comunale **n.46 del 17/07/2021** avente ad oggetto - *Acquisizione delle strade ricadenti nella lottizzazione "ex sim", in ottemperanza all'articolo 7 della convenzione **atto n.16909, rep 36817 del 18-05-1956*** - è stata discussa, votata ed approvata in consiglio comunale;
- ☐ La Delibera del Consiglio Comunale di cui al punto precedente, esercitando la facoltà dell'ente comunale prevista dall'articolo 7 della convenzione ha decretato l'acquisizione a patrimonio pubblico delle strade ricadenti all'interno della lottizzazione come previste nel piano approvato con delibera del consiglio comunale di Pomezia **n.44 del 14/07/1955** ed identificate dai seguenti nominativi:
 - **Via Agamennone;**
 - **Via Elena;**
 - **Via Priamo;**
 - **Via Arianna;**
 - **Lungomare dei Greci;**
 - **Viale Ulisse;**
 - **Viale Enea;**
 - **Viale Paride;**
 - **Via Didone;**
 - **Via Minotauro.**
- ☐ La **Nota** dell'allora Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ventriglia protocollata in data **28/02/2022 al numero 15554/2022** confermava che l'ente comunale ha proceduto a trascrivere presso i pubblici registri il sopraggiunto diritto di proprietà delle strade oggetto della

delibera ed inoltre ribadiva l'assoluta insussistenza delle pretese del consorzio Tor San Lorenzo Lido e altri in quanto emerge l'inesistenza del fumus boni iuris, poiché il Comune si è limitato ad esercitare un proprio diritto, né del Periculum in Mora "in quanto l'interesse fatto valere da parte ricorrente va ritenuto recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico ad assicurare in transito pubblico e la fruizione dell'area, aprendo l'accesso alla comunità locale ed agli utenti anche per l'accesso alla spiaggia" e per quanto sopra, invitava la dirigenza a provvedere all'esercizio dei poteri scaturiti dal diritto di proprietà, rimuovendo gli ostacoli che limitano il pubblico transito e la fruizione dell'area, così da uniformarsi alla sentenza del TAR;

- In data **23/03/2022** l'**ordinanza Dirigenziale n.33** a firma Ing. Emanuele Calcagni dando seguito all'indicazione del segretario Generale, ordinava al presidente del Consorzio Tor San Lorenzo Lido nella persona di Antonio Di Murro la rimozione entro 30gg. delle sbarre che limitano l'accesso a Viale Enea;

CONSIDERATO CHE:

- il Consorzio Tor San Lorenzo Lido e le persone Carlotta Di Murro, Mariacristina Celdi, Maria Grazia Tucci hanno presentato **ricorso** presso il Tar del Lazio chiedendo la sospensione della suddetta Ordinanza Dirigenziale.
- l'ordinanza cautelare del Tribunale Regionale del Lazio (sezione seconda) **n.3487/2022** rigettava il ricorso del Consorzio Tor San Lorenzo Lido contro il Comune di Ardea;
- è stato presentato ulteriore ricorso dagli stessi comparenti presso il Consiglio di Stato;
- il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale (sezione settima) si è pronunciato respingendo le istanze dei comparenti contro il Comune di Ardea poiché: *"sotto il profilo del Periculum in mora, le esigenze cautelari (peraltro genericamente rappresentate dalle parti appellanti) assumono necessariamente carattere recessivo rispetto all'interesse pubblico ad assicurare l'accesso pubblico (anche veicolare) al demanio marittimo".* **Sentenza pubblicata il 21/07/2022 reg. 04789/2022;**

CONSTATATO CHE:

- nonostante l'inappellabile Giudizio del consiglio di Stato dichiarò rigettato il ricorso del Consorzio all'**ordinanza Dirigenziale n.33 del 23/03/2022**, che intimava la rimozione delle sbarre, invitando la **Polizia Locale** a svolgere i conseguenti adempimenti, attualmente le sbarre risultano regolarmente installate su Viale Enea;
- il termine perentorio di 30gg. è ampiamente scaduto, ivi per cui è necessario la **Polizia Locale** sarebbe dovuta già intervenire per svolgere i conseguenti adempimenti;

- ☐ tale inadempimento rappresenta un grave danno alla collettività.

CHIEDIAMO:

- ☐ Perché l'ente pubblico non abbia provveduto ancora, a distanza di oltre un anno e mezzo, a dare seguito all'ordinanza Dirigenziale di cui sopra;
- ☐ Perché il Comune non abbia ancora provveduto a rispondere alla ns interrogazione a risposta scritta sul tema (n. prot. 00053345 del 06/07/2023);
- ☐ Se l'amministrazione riconosce che gli interessi dell'ente pubblico siano eticamente e giuridicamente superiori nei confronti degli interessi di enti giuridici di natura privatistica;
- ☐ Quando l'amministrazione adempierà a quanto previsto dall'ordinanza dirigenziale per la rimozione della sbarra, nonché agli obblighi scaturiti dalle sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato;
- ☐ In che modo l'Amministrazione comunale intende porsi nei confronti dei c.d. consorzi che insistono sul territorio comunale.

I consiglieri comunali



Niko Martinelli

Ardea Domani



Luca Vita

Ardea Domani